

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DI CNA TERRITORIALE DI CREMONA

(a norma dell'art. 29 dello Statuto approvato dalla Direzione Provinciale del 20 dicembre 2016)

TITOLO 1 - Il Regolamento

Articolo 1

La CNA Territoriale di Cremona si dota di un proprio regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

Articolo 2

Il regolamento è approvato dal Consiglio Territoriale con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Eventuali variazioni al regolamento sono approvate dal Consiglio Territoriale con la stessa maggioranza.

Articolo 3 - Le norme integrative

Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.

Il Consiglio Territoriale emanerà un successivo regolamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, ai fini della prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA, che pure andrà ad integrare il presente regolamento.

TITOLO 2 - Gli Organi

Articolo 4 – Consiglio Territoriale – convocazione - rappresentanza e quorum - composizione

Il Consiglio Territoriale è convocato almeno quattro volte all'anno dal Presidente su decisione della Presidenza. Essa è convocato in prima ed in seconda convocazione con preavviso di almeno otto giorni dalla data stabilita. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.

La Presidenza può, qualora lo ritenga opportuno, inviare con la convocazione materiale preparatorio ed è comunque tenuta, nelle forme opportune, al massimo di informazione preliminare per consentire il migliore espletamento della funzione decisionale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può

essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro del Consiglio Territoriale ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza Territoriale.

Le decisioni del Consiglio Territoriale sono ritenute valide in prima convocazione, se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti più uno, con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti con la maggioranza di almeno il 50%+1 dei presenti.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Territoriale deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, di norma, distribuito nella riunione successiva.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) su richiesta dei componenti il Consiglio Territoriale e/o del Direttore Generale, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio Territoriale potranno essere registrate e tale registrazione sarà conservata presso la sede legale dell'Associazione.

Il Consiglio Territoriale delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza, può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

Il Consiglio Territoriale delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 20% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

Il Consiglio Territoriale è presieduto dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza e dal Direttore Generale.

Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la presidenza del Consiglio Territoriale ad altri componenti la Presidenza.

Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente del Consiglio Territoriale. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza.

Il Consiglio Territoriale deve essere prontamente convocato dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, il Consiglio Territoriale, è convocato dal vicepresidente vicario.

Il Consiglio Territoriale deve essere convocato dal Presidente ovvero, in mancanza, dal vicepresidente vicario o dal vicepresidente più anziano, entro un mese, qualora la maggioranza dei componenti la presidenza, sia venuta a mancare o comunque sia dimissionaria.

Si applicano, sia per quanto attiene la elezione del nuovo Presidente, sia per il rinnovo della presidenza, le norme di cui al successivo art.5

Art. 5- Assemblea territoriale elettiva

L'Assemblea elettiva, ogni 4 anni, è riunita in prima convocazione almeno 60 giorni prima della data prevista.

La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva delle cariche, deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.

La Direzione provinciale attuale (in futuro il Consiglio Territoriale) prima della scadenza quadriennale elettiva (penultima riunione) delibera, su proposta della Presidenza, in ordine al numero dei membri oltre che sui metodi e sui criteri più utili di elezione e composizione; può, a tal fine, nominare (eleggere) una apposita commissione con il compito di formulare indicazioni e modalità per la costituzione degli altri organismi a partire dalla Presidenza e dal Presidente.

L'Assemblea elettiva sarà determinata sulla base dell'Assemblea generale degli iscritti che si svolgerà in forma articolata con le Assemblee dei mestieri costituiti, le Assemblee dei raggruppamenti di interesse e dalle Assemblee zonali che determineranno la composizione dell'Assemblea elettiva secondo i criteri previsti di seguito.

La CNA Territoriale di Cremona, al fine di procedere alla costituzione del Consiglio Territoriale, stabilisce la partecipazione dei mestieri costituiti e che hanno proceduto alla nomina di un loro portavoce.

La convocazione può anche avere forma pubblica.

Il Consiglio Territoriale è composto dai membri di diritto, come successivamente elencati e da un numero di imprenditori in rapporto di 1 ogni 100 associati o frazione di esso.

Sono membri di diritto:

- i Portavoce dei mestieri costituiti eletti o nominati;
- il Presidente di CNA Pensionati;
- I Presidenti dei raggruppamenti di interesse riconosciuti da CNA e presenti sul territorio.

Il Consiglio Territoriale è composto da soli imprenditori: può decidere modalità di invito ai propri lavori anche di non imprenditori.

Il Consiglio Territoriale elegge, nella sua prima convocazione, il Presidente, la Presidenza, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, il Collegio dei Garanti.

Il Consiglio Territoriale elettivo elegge le cariche associative a scrutinio segreto, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti.

I componenti di diritto del Consiglio Territoriale decadono con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri del Consiglio e vengono automaticamente sostituiti.

I componenti del Consiglio Territoriale decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, alla CNA o alla CNA Pensionati e per i motivi previsti dallo statuto CNA.

Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti, in caso di provvedimenti disciplinari adottati dai livelli confederali di appartenenza.

I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte del Consiglio Territoriale vengono sostituiti al successivo Consiglio su indicazione dell'ambito che li ha espressi.

Art. 6 – La Presidenza

La Presidenza viene convocata almeno 3 giorni prima della data di svolgimento. Per ragioni di particolare urgenza la Presidenza può essere convocata in tempi più ristretti, verificando che la convocazione abbia raggiunto tutti i componenti.

La Presidenza è costituita da un numero di componenti che può variare da 5 a 7.

Per ogni riunioni della Presidenza può essere redatto un verbale delle deliberazioni assunte sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.

Art. 7 - Le assemblee elettive dei Mestieri

CNA Cremona stabilisce quali Mestieri si costituiscono nel proprio ambito territoriale.

I Mestieri costituiti eleggono il loro Portavoce. I Mestieri possono costituire un coordinamento operativo composto da un numero di componenti che può variare tra 3 e 7 membri, compreso il Portavoce.

Art.8 - Collegio dei garanti

La CNA Territoriale di Cremona riconosce, con apposita delibera formale, le funzioni di collegio dei garanti per il proprio territorio all'organo eletto dalla Federazione regionale.

Art. 9 - Decadenza dagli Organi

I componenti degli Organi Territoriali previsti dallo Statuto, decadono automaticamente dalla

carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA a qualunque livello associativo;
- c) quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti del corrispondente livello confederale di appartenenza.
- d) per tutti i motivi previsti dallo statuto CNA

In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli Organi territoriali è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti la Presidenza si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione del Consiglio Territoriale.

Articolo 10 – Cumulo delle cariche e indennità

La carica di Presidente Territoriale è incompatibile con quella di Presidente di CNA Regionale, di CNA Nazionale e di Presidente di Unione e Mestiere Territoriale.

Le indennità relative alle cariche e agli incarichi associativi debbono essere sempre stabilite da un organo associativo nel quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando, per i singoli casi, l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

TITOLO 3 - Gli Strumenti di gestione

Articolo 11 – Il Piano strategico

Il Consiglio Territoriale approva, su proposta della Presidenza, il piano strategico, sulla base di un modello tipo predisposto dal livello confederale nazionale.

Il Consiglio Territoriale della CNA di Cremona verifica la conformità del piano strategico con i piani finanziari annuali o pluriennali.

Il Piano strategico ha validità massima fino alla convocazione dell'Assemblea elettiva di cui al precedente art. 5.

Il Consiglio Territoriale stabilisce una propria seduta annuale per la verifica dell'andamento del piano strategico della CNA.

Il Consiglio Territoriale su conforme parere della Presidenza, può deliberare modifiche ed integrazioni al piano strategico.

Il piano strategico, di cui all'art. 25 dello Statuto CNA e dell'art. 11 del presente regolamento, dovrà recepire i dati e le determinazioni contenute nei documenti di programmazione economica approvati dalla Consiglio Territoriale.

Art. 12 - Bilancio tipo

Il bilancio di CNA Cremona è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, predisposto dalla Presidenza nazionale.

CNA Cremona redige i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, ai fine di fornire al sistema ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione.

Art. 13 - La Consulta Tecnica

Il Direttore Generale convoca la Consulta Tecnica che è formata dai Funzionari Provinciali e dai responsabili dei servizi.

La Consulta Tecnica esamina le problematiche organizzative del sistema CNA Territoriale e può svolgere una funzione propositiva nei confronti degli Organi dirigenti.

Art. 14 - Deleghe

Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti una o più deleghe inerenti materie specifiche. Tali deleghe dovranno essere conferite, d'intesa con il Direttore Generale.

Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della Presidenza, conferisce con apposito atto ai Mestieri, nelle persone dei rispettivi Portavoce, i poteri e compiti ai sensi dell'art. 15 lett. e), dello Statuto.

Per la revoca di tutte o alcune delle deleghe conferite, il Presidente, richiede al Consiglio Territoriale, espressa delibera.

Art. 15 - Indennità

Le indennità relative alle cariche e agli incarichi di CNA Cremona debbono essere sempre stabilite da un organo territoriale, nel quale la decisione viene assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

Art. 16 – Sanzioni disciplinari

La Presidenza, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o dei membri degli organi confederali, in violazione dello Statuto, del presente regolamento, del codice etico, ovvero del regolamento emanato ai sensi del D. Lgs. 231/01, richiede al Collegio dei garanti le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione dal rapporto associativo;

- sospensione dall'incarico confederale o dall'organo di appartenenza;
- decadenza dagli organi;
- espulsione.

Il regolamento del collegio dei Garanti, assicura il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa.

Art. 17 - Le incompatibilità

Il Presidente, i membri della Presidenza e del Consiglio Territoriale, i Portavoce dei Mestieri, i dirigenti ed il personale dipendente, comunicano ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e i funzionari comunicano alla Presidenza gli incarichi loro proposti.

Il collegio dei Garanti competente valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della competente direzione, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.

Il Consiglio Territoriale delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.

Per effetto della pronuncia negativa del Consiglio Territoriale, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA.

Annualmente viene effettuato un aggiornamento degli incarichi esterni assunti dai dirigenti dell'associazione.

Nei casi in cui il Consiglio Territoriale, ai sensi dell'art. 13, lett. q) dello Statuto, indichino i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.